



**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
"Don Giovanni Silvestri"**

RESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE PER ANZIANI

D.P.R. 25-5-60, n. 729 - D.A.R. S.S. 8-2-89, n. 6

Atto dirigenziale n. 93/19.02.2009 Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali - Regione Puglia

Iscritta nel registro delle attività socio-assistenziali destinate agli anziani della R.S.S.A con atto dirigenziale n. 294 /

28/4/2010 Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità - Regione Puglia

Largo San Giuseppe, 7

CASTELLANA GROTTE (BA)

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "Don Giovanni Silvestri" ARRIVO Prot. <u>hh6</u> Data <u>25.5.2017</u>
--

***Parere del Revisore Unico dei Conti sulla deliberazione di
riaccertamento ordinario dei residui ex art. 3 comma 4 D.Lgs. 118/2011***

Il sottoscritto Dott. Vito Nicola De Grisantis, revisore unico dei conti dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) "DON GIOVANNI SILVESTRI" di Castellana Grotte (BA), giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 assunta in data 07 Aprile 2017 e apposita convenzione Rep. n. 318 del 16.05.2017,

Ricevuta in data 16.05.2017 la deliberazione del C.d.A. n. 13 del 19 Aprile 2017 avente ad oggetto: "D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni - Riaccertamento ordinario dei residui - Approvazione risultanze finali dell'Ente", con la quale sono state approvate le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi agli anni 2016 e precedenti alla data del 31.12.2016, in osservanza dell'art. 3 comma 4 e seguenti del D.Lgs. 118/2011, le conseguenti variazioni al bilancio dell'esercizio 2016, al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e al PEG 2017/2019;

Preso atto che con la precitata deliberazione sono state, altresì, disposte variazioni di altri stanziamenti di cassa, al fine, soprattutto, di rendere gli stessi coerenti con la sommatoria degli stanziamenti di competenza e dei residui;

Considerato che:

- l'art. 3 comma 4 del citato D.Lgs. n. 118/2011 fra l'altro dispone che: "Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riconoscimento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le

spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;

il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n.4/2 al D.Lgs. 118/2011), al punto 9.1 dispone:

“.....omissis.....”

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, attraverso una delibera di Giunta, si procede come segue:

- nel bilancio dell'esercizio in cui era imputato l'impegno cancellato, si provvede a costituire (o a incrementare) il fondo pluriennale vincolato per un importo pari a quello dell'impegno cancellato;

- nel primo esercizio del bilancio di previsione si incrementa il fondo pluriennale iscritto tra le entrate, per un importo pari all'incremento del fondo pluriennale iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente, tra le spese;

- nel bilancio dell'esercizio cui la spesa è reimputata si incrementano o si iscrivono gli stanziamenti di spesa necessari per la reimputazione degli impegni.

Al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili. Al riguardo, si rappresenta che l'atto che dispone il riaccertamento ed il reimpegno di entrate e spese ha natura gestionale, in quanto si tratta solo della reimputazione contabile di accertamenti e impegni riguardanti obbligazioni giuridiche già assunte dagli uffici competenti.

A decorrere dall'adozione degli schemi di bilancio armonizzati con funzione autorizzatoria, le variazioni di bilancio derivanti dal riaccertamento ordinario sono trasmesse al tesoriere attraverso gli appositi prospetti previsti per la comunicazione al tesoriere delle variazioni di bilancio, distinguendo i prospetti previsti nel caso in cui sia stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio in corso da quelli previsti in caso di esercizio provvisorio. In caso di esercizio provvisorio è necessario trasmettere al tesoriere anche l'elenco definitivo dei residui iniziali.

Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto.

Al solo fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali.”

Vista la vigente normativa regionale che disciplina la contabilità delle Aziende Pubbliche di servizi alle persone (ASP) ed in particolare la L.R. 30 settembre 2004, n. 15 e s.m.i. e relativo regolamento di attuazione;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Viste le linee guida per le ASP diramate dalla Regione Puglia in data 29.09.2010, le quali indirizzano all'applicazione delle disposizioni di carattere generale contenute nel testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il parere "favorevole" espresso dal Segretario Responsabile del Servizio Segreteria - Ragioneria;

Tutto ciò premesso,

Esprime parere favorevole in merito alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 19 Aprile 2017 avente ad oggetto: "D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni - Riaccertamento ordinario dei residui-Approvazione risultanze finali dell'Ente", con la quale sono state approvate le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi agli anni 2016 e precedenti alla data del 31.12.2016, in osservanza dell'art. 3 comma 4 e seguenti del D.Lgs. 118/2011, le conseguenti variazioni al bilancio dell'esercizio 2016, al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e al PEG 2017/2019, nonché apportate variazioni degli stanziamenti di cassa.

Castellana Grotte, li 25.05.2017

Il/Revisore Unico dei Conti
Dott. Vito Nicola De Grisantis

